

ACCORDO SINDACALE

Regolamentazione Ferie per il personale di comparto del Gruppo MultiMedica

(CCNL Sanità Privata Aiop-Aris 2016-2018)

Tra

la Multimedita S.p.A. (di seguito detta **"la Società"**), rappresentata dalla dott.ssa Diletta Caselle, Direttore Risorse Umane, assistita dalla dott.ssa Antonia Musto e dal dott. Aldo Messedaglia.

e la delegazione sindacale (di seguito **"Le Rappresentanze sindacali"**) rappresentata da:

le OO.SS.: Guarneri Elisabetta, CGIL FP Milano, Walter Cordin, CISL FP Milano, Martin Sanchez, CISL FP, Attilio Annunziata, Bologna Giuseppina, UIL FPL, UIL Lario-Brianza,

le R.S.A.: CGIL FP - Sciancalepore Sergio, Volpi Donatella, Fullone Annachiara, La Fortezza, Giuseppina, Corno Elena, CISL Milano, Cigolini Cinzia, UIL Milano, Iafrancesco Monica, Vigano' Fabio Paolo, Cardone Maurina Vessicchio Anna, Montemurro Domenica, Calti Susanna, Fulciniti Fabrizia, Elisa Asnagli.


congiuntamente **"Le Parti"**,

Premesso

- a) È volontà delle Parti definire attraverso il presente Accordo Sindacale, e quindi attraverso la contrattazione di secondo livello, una puntuale disciplina in ordine alla pianificazione e godimento delle ferie, dettando criteri generali e modalità applicative valide per tutto il personale di comparto del Gruppo MultiMedica.
- b) Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente il diritto al periodo di riposo e il godimento delle ferie sono diritti inalienabili dei lavoratori il cui godimento deve essere garantito dall'azienda.
- c) L'art. 2109, comma 2,3 e 4, codice civile ribadisce il diritto per il lavoratore ad un "periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l'imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del prestatore di lavoro".
- d) L'art. 32 del CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie AIOP-ARIS regola la durata e lo svolgimento delle ferie stabilendo, in particolare, che "l'epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall'Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali".
- e) Che è volontà delle Parti stabilire criteri generali e regole condivise in materia di gestione delle ferie che trovino uguale applicazione, laddove possibile, in tutti i presidi di MultiMedica, e quindi sottoscrivere un accordo sindacale che definisca modalità di richiesta di ferie da parte dei lavoratori e termini di approvazione da parte dei superiori responsabili.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1. Per tutto il personale di comparto di MultiMedica la spettanza annua di ferie è pari a quella prevista dall'art. 32 del CCNL Aiop-Aris (2016-2018). L'epoca e la durata delle ferie sono stabiliti dalla Struttura, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno congiuntamente con la Direzione Sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo sentito l'interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore Sanitario, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 15 giorni di calendario consecutivi di ferie nel periodo 15 giugno - 15 settembre, prevedendo meccanismi di rotazione a livello aziendale al fine di promuovere la conciliazione dei tempi vita e di lavoro.
- 1.1. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate dalla Struttura in qualunque momento entro i limiti di legge, valutando anche le eventuali richieste del lavoratore.
2. **Le ferie si distinguono in "assenze brevi", "ferie brevi" e "ferie estive":**
 - a) Le **assenze brevi** devono essere richieste direttamente dal lavoratore attraverso il sistema informativo aziendale almeno una settimana prima della loro decorrenza ed approvate dai rispettivi responsabili nelle successive 48 ore lavorative (indicativamente dal lunedì al venerdì). In caso di mancata risposta al lavoratore nei termini previsti le assenze brevi si devono ritenere automaticamente approvate;
 - b) Le **ferie brevi** devono essere richieste dal lavoratore preferibilmente un mese prima del periodo di godimento e approvate/respinte dai responsabili prima possibile e comunque entro una settimana del loro periodo di fruizione. Particolare attenzione sarà riservata alle richieste brevi programmate con largo anticipo così da permettere al lavoratore una congrua pianificazione delle stesse nel rispetto delle



esigenze aziendali. Per il lavoratore turnista devono essere richieste almeno una settimana prima dell'emissione del turno e approvate anch'esse prima possibile e comunque entro una settimana del loro periodo di godimento, sempre tenuto conto delle esigenze organizzative del reparto/unità di appartenenza.

- c) Le **ferie estive** devono essere pianificate dal lavoratore, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno ed essere approvate dai responsabili in relazione alle disposizioni relative alle garanzie assistenziali stabilite dalla Direzione Sanitaria. L'iter di approvazione definitivo delle ferie estive per i lavoratori del Gruppo MultiMedica deve essere concluso, di norma, entro il 15 maggio di ogni anno, fatto salvo diverso accordo stabilito annualmente con le OO.SS. e RSA;
- d) Per coloro che pianificheranno le ferie estive nel mese di giugno l'approvazione dovrà avvenire anticipatamente rispetto a quanto previsto nel precedente punto, ovvero, entro la data del 30 aprile di ciascun anno;
- e) Entro il 15 novembre di ogni anno andrà pianificato il residuo periodo di ferie annuale, programmazione ferie subordinata all'approvazione delle chiusure indicate dalla Direzione Sanitaria, la cui approvazione avverrà entro il 30 novembre.
- f) Le ferie brevi ed estive, a differenza delle assenze brevi, non possono ritenersi automaticamente approvate e devono ricevere formale approvazione nei termini precedentemente indicati da parte dei responsabili, in base alle esigenze organizzative e ai requisiti minimi assistenziali previsti dall'Amministrazione;

3. Pianificazione ferie

- a) Il lavoratore procederà alla pianificazione delle ferie nel rispetto dei termini individuati dal presente accordo, nell'ipotesi in cui il dipendente non provveda alla programmazione delle ferie entro le scadenze indicate, la pianificazione sarà effettuata dall'azienda. Laddove alla programmazione delle ferie da parte del lavoratore non sia seguita la fruizione nel periodo autorizzato, per cause non imputabili all'azienda, la stessa sentito il lavoratore comunicherà la collocazione delle giornate di ferie non fruite in altro periodo compatibilmente con le esigenze aziendali.
- b) Peculiari, programmate, motivate esigenze tese ad una eventuale diversa collocazione temporale delle ferie estive rispetto a quanto previsto al punto che precede, relative comunque ad un periodo non inferiore a due settimane continuative, potranno essere eccezionalmente oggetto di valutazione da parte dell'Azienda. In tal caso la richiesta dovrà essere tempestivamente inserita nei sistemi aziendali e a seguito di approvazione da parte del diretto responsabile non sarà più modificabile.
- c) In casi straordinari di lunga assenza dal servizio a titolo di malattia, infortunio o maternità, le giornate di ferie non fruite nell'anno di maturazione e comunque arretrate dovranno essere prontamente godute prima del rientro in servizio del dipendente.
- d) In caso di trasferimento ad altra unità organizzativa la pianificazione ferie comunicata dal lavoratore entro i termini ivi stabiliti, potrà essere di comune accordo con il dipendente, rideterminata per le opportune necessità di comparazione e verifica di compatibilità con la pianificazione delle spettanze delle risorse appartenenti al Servizio/Ufficio/Unità di destinazione.
- e) Le chiusure annuali sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente compatibilmente con le esigenze di servizio e della Struttura.
- f) Ove, per esigenze di servizio, la pianificazione delle assenze brevi o ferie comunicata dal dipendente al proprio responsabile non possa essere approvata in tutto o in parte, il responsabile diretto ne darà formale riscontro al dipendente interessato nei limiti temporali previsti per l'approvazione/diniego. Periodi alternativi, con l'indicazione di periodi alternativi nei quali, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto degli eventuali desiderata del lavoratore, potranno essere approvate dai rispettivi responsabili.
- g) Si precisa che, laddove la turnistica pianificata e distribuita sui mesi oggetto di godimento del periodo di ferie, determini debito orario in ragione dell'applicazione di ferie, queste saranno programmate affinché non vi sia nel mese di riferimento un saldo ore dovuto con segno negativo. Per tale ragione potranno essere applicati turni aggiuntivi con imputazione a titolo di ferie.
- h) Ai sensi dell'art. 32 del CCNL applicato, qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso, delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non godute.

Very faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

Very faint, illegible text in the upper middle section of the page.

Very faint, illegible text in the middle section of the page.

Very faint, illegible text in the lower middle section of the page.


Very faint, illegible text in the lower section of the page.

Very faint, illegible text in the lower section of the page.

Very faint, illegible text in the lower section of the page.

Very faint, illegible text in the lower section of the page.

Very faint, illegible text in the lower section of the page.



4) Ferie per favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nel Paese di origine

4.1 Previa formale richiesta del lavoratore, da presentare entro il mese di marzo di ciascun anno, l'azienda riconoscerà l'utilizzo cumulativo delle ferie in periodi successivi all'anno in cui è presentata la richiesta. La domanda del lavoratore dovrà contenere l'indicazione del numero dei giorni di ferie (maturati e non goduti o maturandi) da accumulare e del periodo in cui il dipendente intende goderne, che comunque non potrà essere superiore a 30 giorni continuativi. L'azienda comunicherà l'accoglimento o il diniego della richiesta entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. Il lavoratore dovrà fornire idonea documentazione a supporto della richiesta presentata. Tale autorizzazione sarà concessa nei limiti di 2 dipendenti massimo per unità operativa/servizio, compatibilmente con le esigenze organizzative, nel rispetto di un criterio di equa rotazione.

5) Cessione solidale delle ferie art. 33 del CCNL

5.1 Le Parti ritengono l'opportunità offerta dall'Istituto della cessione solidale delle ferie, già disciplinata dalla legge, rappresenti un'ulteriore leva per potenziare il pacchetto di interventi finalizzati a consolidare lo spirito solidaristico tra dipendenti e incrementare il senso di appartenenza dei lavoratori;

in assenza di oneri aggiuntivi, sarà possibile ampliare i requisiti soggettivi degli aventi diritto, già puntualmente definiti dall'articolo 33 del CCNL vigente;

5.2 L'Azienda informerà tutti i dipendenti dell'attivazione a titolo sperimentale per l'anno 2023, dell'istituto delle Ferie Solidali con le relative istruzioni operative, ivi compresa la liberatoria in materia di regolamentazione privacy all'uopo richiesta.

Fermo restando l'irrinunciabilità al godimento delle ferie nella misura stabilita dal D.Lgs. 66/2003, è consentita la cessione delle ferie maturate su base volontaria e a titolo gratuito (ivi inclusi i 4 giorni di ferie sostitutive delle festività soppresse), ai sensi dell'art. 33 del CCNL applicato. Le quote di ferie aggiuntive o di permessi ex festività cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale.

5.3 Potranno beneficiare della cessione a titolo gratuito di ferie tutti i lavoratori che abbiano esaurito le ferie/ex festività (maturate e maturande nell'anno di competenza) ed ogni altro istituto di legge e di contratto retribuito.

I casi in cui è ammesso l'utilizzo sono:

- Necessità di assistere i figli minori, coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio/di fatto) parenti ed affini entro il 2° grado, i quali per particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti; gravi e documentate situazioni di malattia per i medesimi soggetti;
- situazioni eccezionali cui l'azienda si riserva ogni successiva valutazione, previo confronto con le Rappresentanze Sindacali, per una valutazione sull'opportunità dell'utilizzo dell'Istituto.

L'azienda si impegna a garantire, nel rispetto della privacy, che le operazioni di gestione delle richieste, delle adesioni da parte dei dipendenti e le modalità di assegnazione delle giornate di ferie non goduti ceduti a titolo gratuito, saranno effettuate nel rispetto dei connessi adempimenti previsti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari (D.Lgs. n. 196/2003 - Regolamento UE n. 679/2016).

5.4 Per le modalità di applicazione di quanto previsto nei punti che precedono, si rimanda all'informativa che sarà condivisa e resa nota ai lavoratori attraverso i gestionali informatici in uso.

Nel caso in cui disposizioni contrattuali di grado superiore, di legge, modifiche del trattamento economico o normativo che determinino modificazioni non compatibili con quanto convenuto nel presente accordo, le Parti si attiveranno per svolgere un apposito incontro per la verifica e l'armonizzazione della materia. Entro il mese di dicembre 2023, le Parti si incontreranno per valutare la rinnovabilità dell'istituto.


Adeguata informativa sarà periodicamente inviata alle Rappresentanze Sindacali in ordine all'accantonamento e utilizzo delle ferie solidali.

6) Fruizione ferie residue arretrate

L'azienda conferma la sua disponibilità, ferma restando l'esigenza di assicurare adeguati livelli di servizio, di valutare con particolare attenzione eventuali situazioni personali con residui ferie arretrati significativi, che rendano necessaria la fruizione di spettanze di ferie in misura superiore durante l'anno, pianificando un adeguato piano di smaltimento entro i termini di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, 28/03/2023



UIC FPL *berdasarkan*
Fdo Vignu UIC FPL